

Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 aprile 2019

Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse)

L'art. 48 ncdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa (*Nel caso di specie, a propria pretesa discolpa l'incolpato adduceva di aver prodotto in giudizio la corrispondenza "riservata" per la asserita "necessità di perseguire la verità"*).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 aprile 2019